

Codice A1718A

D.D. 15 ottobre 2025, n. 881

Proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 95 della L.R. 22 gennaio 2019, n. 1 per l'esercizio delle funzioni in materia vitivinicola - e art. 69 Legge 238 del 12/12/2016 accertamento di euro 50,00 sul capitolo di entrata 31292 Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2026.



ATTO DD 881/A1718A/2025

DEL 15/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1718A - Attuazione programmi relativi alle produzioni vitivinicole

OGGETTO: Proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 95 della L.R. 22 gennaio 2019, n. 1 per l'esercizio delle funzioni in materia vitivinicola – e art. 69 Legge 238 del 12/12/2016 accertamento di euro 50,00 sul capitolo di entrata 31292 Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 – annualità 2026.

Premesso che

il capo V della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, definisce obblighi e sanzioni in materia vitivinicola;

in particolare, l'articolo 95 della citata legge regionale definisce le “Sanzioni” e stabilisce l'importo delle stesse per ciascuna fattispecie:

- al comma 1 lett. a) del suddetto articolo si stabilisce una sanzione di euro 300 per ettaro, proporzionale alla superficie, nel caso di violazione dei termini di cui all'articolo 94, comma 6 della stessa legge;
- al comma 1 lett. b) del suddetto articolo si stabilisce una sanzione di euro 150 per ettaro, proporzionale alla superficie, nel caso di violazione dei termini di cui all'articolo 94, comma 3 della stessa legge, fatta salva l'applicazione dell'articolo 69, comma 8, della legge 238/2016;

Premesso, inoltre, che con l'articolo 40 della L.R. 19 ottobre 2021, n. 25, è stata introdotta la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso per la fattispecie di cui all'articolo 94, comma 6, della L.R. 1/2019.

Premesso che:

La legge 238 del 12 dicembre 2016, art.69, inerente a violazioni in materia di potenziale vitivinicolo, prevede:

- comma 1: Il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti con varietà di uve da vino, di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 5.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della

superficie vitata. Qualora il vigneto sia in produzione, tale sanzione si applica anche per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate.

- comma 2: Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativa all'obbligo di estirpare le superfici impiantate senza la prescritta autorizzazione, e' soggetto alle sanzioni pecuniarie stabilite dall'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 560/2015 della Commissione, del 15 dicembre 2014.

- comma 3: Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, e' soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla base delle seguenti misure:

a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata e' inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata e' superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata e' superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione.

- comma 4: Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione.

Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.

- comma 5: Al produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.

- comma 6: Qualora, in caso di allineamento delle superfici vitate nello schedario viticolo, si accerti una discordanza inferiore al 5 per cento del potenziale produttivo aziendale impiantato, ma complessivamente non superiore a 0,5 ettari, non si applicano sanzioni. Tali superfici, se gia' impiantate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere iscritte nello schedario viticolo. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari tale percentuale e' aumentata al 10 per cento.

- comma 7: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende o comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini a DO o IG uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro.

- comma 8: Chiunque non provvede a modificare l'idoneita' alla rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che non hanno piu' i requisiti per la produzione di uve designate con DO o IG e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro.

all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni alle norme delle suddette leggi provvede il Settore Attuazione dei programmi relativi alle produzioni vitivinicole (A1718A)

Premesso, inoltre, che l'accertamento delle violazioni alle norme sopra descritte è applicabile la Legge 24 novembre 1981, n.689;

Considerato che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla

piattaforma PagoPA, per consentire alle imprese ed al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica amministrazione – a qualunque titolo - attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto.

Verificata la necessità di consentire a imprese di corrispondere le sanzioni sopra descritte, attraverso pagamenti spontanei all'interno dell'applicativo GRAPE, applicativo in uso per la gestione procedimenti vitivinicoli, di cui alla D.G.R. n. 39-2719 del 29/12/2020.

Verificata l'impossibilità di quantificare la somma complessiva dovuta dai soggetti debitori nell'anno 2026

Dato atto della conseguente necessità di accertare:

- euro 50,00 sul capitolo di entrata **31292** del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2026 - **cod. soggetto n. 394674 in anagrafica debitori** - corrispondente alla somma minima dovuta a titolo di ravvedimento operoso/sanzione amministrativa per la violazione alle norme del capo V della L.R. 1/2019 a carico delle imprese (conciliazione dei verbali ex legge 689/81) e a titolo di sanzione amministrativa per la violazione alle norme della legge 238 del 12 dicembre 2016, art.69, commi da 1 a 6 e 8 inerente a violazioni in materia di potenziale vitivinicolo

Dato atto che l'accertamento assunto con il presente provvedimento verrà abbinato alle seguenti voci di entrata:

- **codice versamento FI22** - *Ravvedimento operoso mancata dichiarazione intervento su superfici vitate: sanzioni di competenza regionale in materia vitivinicola artt. 94 e 95, L.R. 1/2019 a carico di imprese – cap 31292*
- **codice versamento FI24** - *Sanzione per mancata dichiarazione intervento su superfici vitate: sanzioni di competenza regionale in materia vitivinicola artt. 94 e 95, L.R. 1/2019 a carico di imprese – cap 31292*
- **codice versamento FI35** – *Sanzione per mancato utilizzo delle autorizzazioni di nuovo impianto: sanzioni di competenza regionale in materia vitivinicola art. 69, commi da 1 a 6 e 8 della Legge 238 del 12 dicembre 2016*

per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti e che esso sarà alimentato giornalmente ed automaticamente dai successivi versamenti eseguiti dai soggetti debitori.

Dato atto che l'accertamento di cui al presente atto non è stato assunto con precedenti atti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Richiamati i seguenti riferimenti normativi: visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
- vista la L.R. 25/2003 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali";
- visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- vista la DGR n.11-739/2025/XII Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027;
- vista la L.R. 2 del 27/02/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- vista la D.G.R. n. 12-852/2025/XII del 03/03/2025 "Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2

"Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;;

determina

per le ragioni indicate in premessa, di accertare:

- euro 50,00 sul capitolo di entrata 31292 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2026 - cod. soggetto n. 394674 in anagrafica debitori - corrispondente alla somma minima dovuta a titolo di ravvedimento operoso/sanzione amministrativa per la violazione alle norme del capo V della L.R. 1/2019 a carico delle imprese (conciliazione dei verbali ex legge 689/81) - codici versamento FI22 – FI24. e alla somma minima dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione alle norme della legge 238 del 12 dicembre 2016, art.69, commi da 1 a 6 e 8 inerente a violazioni in materia di potenziale vitivinicolo- codice di versamento FI35

La transazione elementare del capitolo è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1718A - Attuazione programmi relativi alle produzioni vitivinicole)

Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo